INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DI MUTUO

ORDINANZA N. 1174 DEL 4 DICEMBRE 2025 – PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 10 AL 13 SETTEMBRE 2025 NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI COMO E NEI GIORNI DAL 22 AL 27 SETTEMBRE 2025 NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI COMO E DEL COMUNE DI BARLASSINA, DI BOVISIO MASCIAGO, DI CESANO MADERNO, DI GIUSSANO, DI LENTATE SUL SEVESO, DI LIMBIATE, DI MEDA, DI SEVESO E DI VAREDO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA.

(AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2026)[1]

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Si comunica l'avvenuta emanazione dell'**Ordinanza n. 1174 del 4 dicembre 2025 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 settembre 2025 nel territorio della provincia di Como e nei giorni dal 22 al 27 settembre 2025 nel territorio della provincia di Como e del comune di Barlassina, di Bovisio Masciago, di Cesano Maderno, di Giussano, di Lentate sul Seveso, di Limbiate, di Meda, di Seveso e di Varedo della provincia di Monza e della Brianza"** (di seguito Ordinanza).

L'ordinanza in questione, **all'art.10,** dispone quanto segue:

- In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 settembre 2025 nel territorio della provincia di Como e nei giorni dal 22 al 27 settembre 2025 nel territorio della provincia di Como e del comune di Barlassina, di Bovisio Masciago, di Cesano Maderno, di Giussano, di Lentate sul Seveso, di Limbiate, di Meda, di Seveso e di Varedo della provincia di Monza e della Brianza; considerato che tali eventi hanno causato colate detritiche, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali e alle opere di difesa idraulica e che pertanto costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile - **I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici** - previa presentazione di **autocertificazione** del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, **hanno diritto di chiedere** agli istituti di credito e bancari, la **sospensione** delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, **fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza** (dunque al massimo sino al **05/11/2027** – termine prorogato con la Delibera del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2026)[2];

[1] Aggiornata post Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2026.

[2] Con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2026 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 settembre 2025 nel territorio della provincia Como e dal 22 al 27 settembre 2025 nel territorio della provincia Como e del comune di Barlassina, di Bovisio Masciago, di Cesano Maderno, di Giussano, di Lentate sul Seveso, di Limbiate, di Meda, di Seveso e di Varedo della provincia di Monza e della Brianza", è stato prorogato di 12

- entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:
 - tempi di rimborso;
 - costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
 - **il termine, non inferiore a trenta giorni** (da quando viene resa l'informativa) per l'esercizio della facoltà di sospensione, dunque per richiedere la sospensione.
- Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, **sono sospese fino al 5 novembre 2026**, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

Fino all' agibilità o all' abitabilità degli immobili e **comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – dunque al massimo sino al 5 novembre 2027[3] -** i Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell'addebito:

1) dell'intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

delle rate dei mutui in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

Qualora si scelga l'opzione 1) gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.

mesi e dunque sino al 05/11/2027 lo stato di emergenza, precedentemente disposto sino al 05/11/2026 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 05/11/2025. Tale proroga impatta sul termine finale sino al quale è possibile beneficiare della sospensione per tutti coloro che l'abbiano già richiesta ed ottenuta nei termini dettati dall'ordinanza 1174/2025.

[3] Termine prorogato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2026.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti nel periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari alle scadenze originarie, calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al contratto di mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei contratti di mutuo, i Titolari dovranno **inviare una richiesta scritta a Iccrea Banca: chieflending@pec.iccreabanca.it** - riportare nell'oggetto della mail: "Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1174 del 4 dicembre 2025" recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 settembre 2025 nel territorio della provincia di Como e nei giorni dal 22 al 27 settembre 2025 nel territorio della provincia di Como e del comune di Barlassina, di Bovisio Masciago, di Cesano Maderno, di Giussano, di Lentate sul Seveso, di Limbiate, di Meda, di Seveso e di Varedo della provincia di Monza e della Brianza", **con indicazione dell'opzione prescelta** (sospensione dell'intera rata ovvero della sola quota capitale).

La richiesta dovrà pervenire entro il 15 marzo 2026 e dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 445/2000

La proroga dello stato di emergenza non comporta alcuna rimessione in termini per presentare nuove richieste, **soltanto coloro che hanno chiesto ed ottenuto la sospensione nei termini di cui all' Ordinanza potranno continuare a beneficiarne, al massimo, sino al 05/11/2027[4].**

INFORMATIVA OCDPC **1174 del 04/12/2025** – Data di pubblicazione sul sito 19/01/2026 – Aggiornamento novembre 2026 – Data pubblicazione 13/11/2026.

[4] Termine prorogato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2026.